



La norma di cui all'art. 1426 cod. civ., la quale esclude l'annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell'occultamento dello stato di incapacità da parte dell'inabilitato o dell'interdetto.

Il testo integrale

Aprire il seguente collegamento

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2012, n.11191

Lo ha deciso la Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento affermando che **"la norma di cui all'art. 1426 cod. civ., la quale esclude l'annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell'occultamento dello stato di incapacità da parte dell'inabilitato o dell'interdetto."**

Il malizioso occultamento dello stato di incapacità da parte dell'interdetto o dell'inabilitato appare difficilmente conciliabile con lo stato in cui i medesimi versano, posto che tale condotta postula la lucida rappresentazione del proprio stato e la consapevole volontà diretta a mascherarlo, comportamenti che, da un lato, appaiono in contrasto con la incapacità di cui sono affetti i predetti e che invece sono pienamente configurabili nel minore che per la sua precocità dimostri una particolare maliziosità

Sorrento, 24 luglio 2012.

Avv. Renato D'Isa